

Esame Avvocato, primo orale 2023: la Commissione centrale si esprime sull'opportunità di proporre casi diretti sulla riforma Cartabia (penale e procedura).

La Commissione centrale per l'esame di abilitazione forense, nella riunione del 2.2.2023, relativamente alla sola prima prova, ha espresso le seguenti valutazioni.

A norma degli artt. 39 bis, c. 1, del d.l. n. 73 del 2022 e dell'art. 2, c. 2, del d.l. n. 31 del 2021, la prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato "ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, ... che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia ... tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; ...".

Gli interventi di riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 e al d.lgs. n. 150 del 2022 hanno riguardato anche la disciplina codicistica sostanziale, oltre che quella processuale, di talché non possono ritenersi, anche per essere in larga parte già in vigore o comunque per esserne prossima l'entrata in vigore, tout court estranei alla prova di esame in fase di avvio.

Tuttavia la Commissione, attesa la recente approvazione delle riforme in parola, la ancora più recente entrata in vigore di parte delle stesse e l'anticipazione a data prossima dell'entrata in vigore di altra parte delle medesime, valuta opportuno che non vengano sottoposti ai candidati quesiti che involgano in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti da tali riforme.

Quanto precede non può peraltro spingersi fino ad escludere l'opportunità della conoscenza delle linee essenziali degli interventi riformatori, quanto meno per la parte in cui essi sono già in vigore. Spetterà naturalmente alle sottocommissioni la valutazione, da farsi con prudenza e sulla base di un criterio generale di buon senso, circa la rilevanza dell'eventuale trattazione di istituti nuovi o riformati che entrasse a far parte della discussione, fermo che sembra da escludere che la mancata o insufficiente conoscenza delle novità normative in questione possa assurgere ad elemento determinante il mancato superamento della prova.

Quanto ora detto è destinato a valere esclusivamente per la prima prova, dal momento una delle questioni oggetto della seconda prova verterà sul diritto processuale civile o penale, implicando pertanto di necessità anche la conoscenza delle riforme in parola.